



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 85 – 27 GENNAIO 2026

Riunione del 21 Gennaio 2026

38.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- S.S. **SALERNO GUISCARDS ASD** in persona del Presidente p.t. Sig. D'ANDREA Giuseppe
- Sig. **D'Andrea Giuseppe** nella qualità di Presidente p.t. della S.S. SALERNO GUISCARDS ASD

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vicepresidente
- Avv. Andrea Varano Componente

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare di cui all'epigrafe a carico di:

- *S.S. **SALERNO GUISCARDS ASD** in persona del Presidente p.t. per aver omesso di corrispondere al sodalizio ARABONA VOLLEY il premio di compensazione dovuto per effetto ed in conseguenza del tesseramento per la stagione agonistica 2024/2025 dell'atleta I. F. nella misura di € 5.700,00, così contravvenendo alle seguenti disposizioni: artt. 1 e 5 Codice Etico, art. 18 n. 3 Statuto FIPAV, artt. 2 e 61 RAT, artt. 1, 74 e 76 Reg. Giur.;*
- *Sig. **D'ANDREA Giuseppe**, per il fatto contestato al precedente capoverso A) al sod. SALERNO GUISCARDS ASD del quale è Presidente nonché legale rapp.te p.t., a norma di quanto disposto dall'art. 75 n. 2 Reg. Giur.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente procedimento trae origine dall'esposto del 16.07.2025 inviato alla Procura Federale dall'ARABONA VOLLEY, con il quale lamentava il mancato pagamento da parte della società SALERNO GUISCARDS ASD del premio di compensazione, spettante ex art. 61 R.A.T., riguardo al tesseramento dell'atleta I. F. con il sodalizio incolpato per la stagione agonistica 2024/2025 per un importo di € 5.700,00, nonostante due comunicazioni di messa in mora inviate il 30.01.2025 ed il 23.06.2025, rimaste senza esito.

La Procura dava avvio alle indagini e, con supplemento istruttorio del 18.07.2025, chiedeva conferma all'Ufficio Tesseramento dei dati e dei fatti posti a fondamento della già menzionata segnalazione.



A mezzo nota del 23.07.2025 il Responsabile del Settore Affiliazioni e Tesseramento confermava le informazioni contenute nell'esposto, specificando che l'importo da versare in favore dell'ARABONA VOLLEY, a titolo di premio di compensazione, era pari ad € 5.700,00.

Acquisita la detta nota, con atto del 28.07.2025 la Procura Federale concludeva le indagini e procedeva, quindi, al deferimento degli incolpati con relativo atto del 20.08.2025 (REG. N. 11/2025-2026), contestando gli addebiti di cui sopra.

Il Tribunale Federale deliberava, quindi, di procedere all'instaurazione del presente giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 26.11.2025, udienza, poi, differita al giorno 21.01.2026, a seguito di istanza di rinvio presentata dal difensore degli incolpati, Avv. F. Termini. All'udienza del 21.01.2026 si è collegato per la Procura Federale il Sostituto Procuratore Avv. Michele Sibillano, che ha chiesto l'irrogazione della sanzione di € 2.850,00 per la società incolpata e della sospensione di 3 (tre) mesi per il Presidente di quest'ultima.

Per la società SALERNO GUISCARDS ASD è comparso il relativo Presidente, Sig. D'ANDREA Giuseppe, unitamente al proprio difensore, Avv. Francesco Termini, il quale si è riportato alle proprie difese, insistendo per il non luogo a procedere nei confronti dei propri assistiti.

Il Tribunale Federale si è, quindi, ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha dato lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Motivi della decisione

Alla luce delle risultanze istruttorie risulta fondata e provata *per tabulas* la rilevanza giuridica, oltre che la sussistenza del fatto addebitato ai soggetti incolpati, peraltro non contestato neanche da questi ultimi, per la violazione delle norme federali indicate nell'atto di deferimento.

A seguito dello svincolo e del tesseramento dell'atleta I. F., a mezzo comunicazione Pec del 30.01.2025 e del 23.06.2025 la società ARABONA VOLLEY ha chiesto, nei termini di legge, al sodalizio incolpato il pagamento in proprio favore del premio di compensazione maturato, senza, però, alcun esito; ad oggi non vi è, infatti, prova del relativo pagamento.

Il Responsabile del Settore Affiliazioni e Tesseramento ha confermato le informazioni contenute nell'esposto, specificando che l'importo da versare in favore dell'ARABONA VOLLEY, a titolo di premio di compensazione, è pari ad € 5.700,00.

Gli argomenti addotti dalla difesa degli incolpati sono privi di pregio e non adducono elementi per inquadrare in maniera differente la fattispecie in esame o, comunque, per mitigare la portata della responsabilità per le condotte attuate.



Al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro sportivo la società SALERNO GUISCARDS ASD riferisce di non essere stata informata, né dall'atleta, né dal relativo agente, dell'avvenuto esercizio del recesso da parte della giocatrice e della conseguente insorgenza od addirittura dell'esistenza di un obbligo di corresponsione di un premio in danaro in favore della società di provenienza.

Gli incolpati lamentano di essere stati tratti ingiustamente in errore dal comportamento reticente delle controparti, che hanno carpito la loro buona fede nel corso delle trattative preliminari: gli stessi affermano che non avrebbero sottoscritto il contratto in questione ove avessero avuto contezza dell'esistenza di un premio di compensazione, oltre che dell'onerosità dello stesso.

La circostanza che gli incolpati dichiarino, candidamente, di non conoscere la normativa federale in materia di svincolo e di tesseramento non può, di certo, costituire un'esimente: *"vigilantibus non dormientibus iura succurrunt"*.

Si aggiunga che tale disposizione è entrata in vigore sin dal mese di Giugno 2024, con obbligo per tutte le società affiliate, compresi i rispettivi rappresentanti, di adeguarvisi a partire dalla stagione sportiva 2024/2025.

La conoscenza delle norme federali e la loro concreta applicazione costituiscono attività richiedenti un'ordinaria diligenza da parte di tutti i tesserati, che prescinde dal contenuto di eventuali clausole contrattuali relative alla titolarità dei diritti sportivi da parte dell'atleta, aventi valenza soltanto sul piano privatistico.

Nulla impediva, infatti, al sodalizio incolpato di chiedere lumi all'Ufficio Tesseramento per conoscere la posizione dell'atleta I. F. e dell'esistenza di eventuali obblighi, anche di natura patrimoniale, da osservare, quanto meno prima di procedere al relativo tesseramento.

La violazione della normativa in questione, pertanto, sussiste, non avendo la società SALERNO GUISCARDS ASD provveduto al pagamento del premio di compensazione, così come stabilito dall'art. 61, comma 4 R.A.T.

P.Q.M.

il Tribunale Federale dispone la sanzione della sospensione da ogni e qualsiasi attività federale a carico del Sig. *D'ANDREA Giuseppe*, quale Presidente p. t. della società *SALERNO GUISCARDS ASD*, per 3 (tre) mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento e, comunque, dalla scadenza di altre eventuali sanzioni irrogate e la multa pari all'importo di € 2.850,00 (duemila ottocentocinquanta/zero zero) a carico della *SALERNO GUISCARDS ASD*, in persona del Presidente e



legale rappresentante pro tempore.

Roma, addì 26 Gennaio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 27 Gennaio 2026